# REGOLAMENTO (CEE) N. 815/89 DELLA COMMISSIONE

**del 30 marzo 1989**

**relativo alla concessione di restituzioni per l'orzo colorato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercati nel settore del cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/88 (5), prevede che il pagamento della restituzione all'esportazione sia subordinato in particolare alla prova che il prodotto in causa ha lasciato come tale il territorio doganale della Comunità ;

considerando che alcuni requisiti dei paesi terzi inducono gli esportatori a colorare l'orzo prima dell'uscita dal territorio doganale della Comunità ;

considerando che, per evitare applicazioni divergenti nella Comunità dell'articolo 4 e dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3665/87, occorre indicare chiaramente che la colorazione dell'orzo se effettuata d'accordo con le autorità doganali non incide sul diritto alla restituzione per il prodotto in causa ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Previa notifica preventiva alle autorità doganali e con l'accordo di quest'ultime, l'orzo da esportare oggetto di una dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87 o di una dichiarazione di pagamento di cui all'articolo 25 di detto regolamento, può essere colorato senza mettere in causa la conformità del prodotto al disposto dell'articolo 4 dello stesso regolamento e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (6).

In questo caso, l'esemplare di controllo T5 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione (7) è annotato in conseguenza.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988, ad eccezione dell'obbligo della notifica preventiva di cui all'articolo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
(4) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 22.
(6) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
(7) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.